

COMUNE DI VIAGRANDE

REGOLAMENTO COMUNALE
PERLA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI
CIVILI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 52 DEL 15/11/2021

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

(Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE GENERALE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Individuazione "Casa Comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzioni delle unioni civili.
- Art. 4 Modalità di svolgimento del rito
- Art. 5 Prenotazione sala per celebrazione matrimonio e costituzione unione civile e prescrizioni per l'utilizzo
- Art.6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.
- Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.
- Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla casa comunale (art.110 del C.C.)
- Art. 9 Costituzione di unione civile
- Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione e Costo del Servizio
- Art.11 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.
- Art.12 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.
- Art.13 Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
- Art. 14 Organizzazione del servizio
- Art.15 Casi non previsti dal presente Regolamento
- Art.16 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
- 2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000 n. 396, qualora richiesta presso la Casa Comunale e nelle altre sedi accreditate e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2 Funzioni

- 1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo caso di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate.
- 3. L'ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
- 4. E' fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile ostentare sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione "Casa Comunale" e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzioni delle unioni civili

- 1. La Casa Comunale, ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che stabilmente sia nella disponibilità dell' amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale che abbiano carattere di continuità ed esclusività. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono :
 - Ufficio di Stato Civile
 - Stanza del Sindaco presso palazzo comunale
 - Aula Consiliare
 - Salone Palazzo Partanna
 - Cortile Palazzo Partanna
 - Loggia Comunale
 - Villa Comunale
- 2. Per quanto concerne le celebrazioni da effettuarsi presso le strutture ricettive, edifici, ville che rivestano particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico poste al di fuori della Casa Comunale (le quali, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/6/2007 avente ad oggetto: "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale", della successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014 "Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale", nonché ai sensi del parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014, sono riconosciute come sedi idonee a tale scopo) queste ultime sono individuate a seguito di apposito avviso ad evidenza pubblica a cura dell'Amministrazione e accreditate come "sede distaccata di Ufficio di Stato Civile" mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito

- 1. Nel giorno ed ora concordati, l'ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza dei due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.
- 2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può apporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

Art. 5

Prenotazione sala per celebrazione matrimonio e costituzione unione civile e prescrizioni per l'utilizzo

- 1.Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dall' art. 3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile (allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, indicando la data di celebrazione.
- 2. Il luogo di celebrazione può essere cambiato fino a quindici giorni antecedenti alla data della celebrazione.
- 3. L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
- 4. Qualsiasi allestimento all'interno della sala consiliare sarà a carico dell'utente e concordato preventivamente con l'ufficiale di stato civile. Non saranno ammessi riti o modalità celebrative diverse da quelle previste dal rito civile. La sala e il luogo dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Per quanto concerne gli allestimenti nelle sedi esterne, i nubendi faranno riferimento al soggetto proprietario/gestore della struttura presso la quale avrà luogo la cerimonia.
- 5. Il Comune di Viagrande si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
- 6. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli e simili all'interno dei locali adibiti alla celebrazione, ivi compresi anche quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
- 7. Per l'utilizzo degli spazi i partecipanti al rito dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni di comportamento usuali per i visitatori.
- 8. I richiedenti ed i partecipanti al rito sono direttamente responsabili dell'osservanza delle prescrizioni di cui sopra e dei danni eventualmente recati alle strutture ed ai beni esistenti nei locali richiesti.

Art. 6

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1.I nubendi residenti nel Comune di Viagrande che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l' Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall' art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art.7

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

- 1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.
- 2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno subito dopo l'eseguite pubblicazioni, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
- -delega del Comune richiedente:
- -fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- -fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- -scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- -ricevuta del pagamento della relativa tariffa: quest'ultima può essere prodotta entro i cinque giorni antecedenti al matrimonio.

Art.8

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale (art.110 del C.C.)

- 1. La celebrazione del matrimonio civile fuori dalla sede comunale è regolamentato esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
- 2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrare il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto di prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
- 3. Per le celebrazioni in strutture private, che hanno preventivamente partecipato al bando aperto nel Comune di Viagrande e successivamente stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo della sala, messa a disposizione per la celebrazione del rito Civile, deve essere contattato l'ufficiale di Stato Civile almeno subito dopo il rilascio delle eseguite pubblicazioni, salvo diverso accordo con quest'ultimo, al fine della prenotazione della struttura richiesta dai nubendi per la celebrazione. A tale riguardo, i nubendi compileranno un apposito modulo (Allegato "A") di prenotazione della sala consiliare o di altro luogo posto al di fuori della sala comunale. In tale ultimo caso, qualora la richiesta interessi le strutture di particolare pregio individuate con procedura di evidenza pubblica e concesse in comodato gratuito al Comune, l'Ufficiale di Stato Civile invierà il modulo di cui sopra per e-mail alla struttura, al solo scopo di avere contezza della disponibilità della sala per la data prescelta per la celebrazione anche ai fini di eventuali successive analoghe richieste da parte di altri interessati per le stesse date. Per quanto concerne, invece, gli accordi relativi all'allestimento, alle pulizie della sala e altre esigenze di carattere logistico

organizzativo inerenti la cerimonia, i nubendi provvederanno ad interpellare direttamente la struttura..

Art. 9

Costituzione di unione civile

- 1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto della parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza della parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n.76.
- 2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
- 3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
- 4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni prima della redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate

prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa Comunale per infermità o altro grave motivo, l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.
- -se c'è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa Comunale, condizioni che dovranno essere certificate dal medico.

Art. 10

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione e Costo del servizio

- 1. Le tariffe dovute per la celebrazione/costituzione dei matrimoni o unioni civili, negli spazi e locali sopraindicati sono stabilite e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle spese generali e del maggior onere ai fini organizzativi discendente dal dover recarsi presso strutture private autorizzate..
- 2. La tariffa deve essere versata alla tesoreria del Comune almeno quindici giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi ed orari.
- 3. Gli importi delle tariffe delle celebrazioni per i matrimoni/unioni civili per le sedi separate variano a seconda dei giorni e delle date prescelte, a seconda che i nubendi siano o meno residenti nel Comune di Viagrande, a seconda che la celebrazione avvenga negli immobili di proprietà comunale o in quelli di comodato gratuito e sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 5. La celebrazione dei matrimoni/unioni civili presso l'Ufficio di Stato Civile unicamente in orario in cui l'ufficio risulta essere aperto al pubblico, in orario di servizio e alla presenza dei soli testimoni è gratuita se sono entrambi i nubendi residenti oppure uno dei due.
- 6. Le celebrazioni di matrimonio, di regola, non si terranno nei seguenti giorni: 1 Gennaio, 6 Gennaio,15 Gennaio, Pasqua e Lunedì dell' Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 24- 25-26 Dicembre, 31 Dicembre e durante le consultazioni elettorali, salvo eccezioni da concordare con l'ufficio stato civile.
- 7. Non si potranno celebrare più di due matrimoni al giorno distribuiti nel seguente modo: uno la mattina e uno il pomeriggio.

Art. 11

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi o addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti.
- 2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
- 3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
- 4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione dei rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
- 5. E' fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti coriandoli, petali di fiori o altro segno ben augurale che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi interni del palazzo comunale dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.
- 6. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione,l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

Art. 12

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

- 1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile non oltre 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del C.C. rilasciato dalle autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.
- 2. Per le Unioni civili vale quanto riportato all'art. 9 del presente regolamento.
- 3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
- 4. I nubendi, nel giorno della redazione del verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione, dovranno produrre personalmente all'ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti. Si fa presente che, tali documenti devono pervenire anticipatamente per email al momento della prenotazione per essere visionati dall'Ufficiale di Stato Civile.
- 5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.

Art. 13

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

- 1.Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e a proprie spese.
- 2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati anagrafici dei testimoni.

Art. 14

Organizzazione del servizio

- 1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
- 2. La vista delle sale e dei luoghi destinati alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento.
- 3.La richiesta relativa all'uso delle sale e dei luoghi, nei termini della modulistica predisposta dai servizi demografici, deve essere inoltrata al momento della prenotazione all'Ufficio Stato Civile da parte dei nubendi.
- 4. L'Ufficio di Stato Civile accorderà dopo la presentazione della domanda, l'utilizzo della Sala o del luogo, ovvero comunicherà le ragioni di mancato accoglimento della istanza.

Art. 15

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- -il Codice Civile:
- -il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396:
- -la Legge n.76/2016;
- -il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- -lo Statuto Comunale.

Art.16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della presente delibera

ALLEGATO A

ISTANZA DI PRENOTAZIONE SALA OPPURE LUOGO DI CELEBRAZIONE FUORI DALLA SEDE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

AL L' UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI VIAGRANDE

IL/LA SOTT	OSCRITTO/A	NATO/A	
IL	/A	C.F	
CITTADINO	/A	·	
RESIDENTE	Ē A	IN VIA	
in relazione	al matrimonio che intendono co	ontrarre, CHIEDONO	
data	la celebrazione del proprio matr :	rimonio abbia luogo in	
o in re	lazione alla costituzione della lo	oro unione civile, CHIEDONO	
	la stessa venga costituita il giori	no	alle
o previa autori	izzazione dell'Ufficio di Stato Ci	vile presso	
Si allega cop	oia della ricevuta di versamento	della tariffa dovuta	
	dichiarano inoltre di assumersi d anto previsto dal Regolamento s	ogni responsabilità relativa all'utilizzo della stesso.	struttura
Viagrande lì			
		FIRMA DI NUBENDI/RICHIEDENTI UNI	ONE CIVILE